



"Certificazioni mediche e medicina fiscale: il SIULP chiede chiarezza"

Riportiamo il testo della lettera inviata alla Segreteria del Dipartimento, alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e alla Direzione Centrale di Sanità il 21 settembre, dalla Segretaria Nazionale:

"Da tempo si avverte la necessità di chiarire una volta per tutte la questione relativa alla mancata applicazione al personale della Polizia di Stato del DPCM n. 206 del 17 ottobre 2017, con riferimento alle competenze del polo unico INPS per le visite fiscali.

In ultimo, a seguito di un accesso agli atti richiesto in data 26 luglio 2023, questa O.S. ha acquisito una copiosa documentazione costituita da circolari e note relative alla corrispondenza con uffici periferici riguardanti la materia delle visite fiscali per i lavoratori della Polizia di Stato.

Dagli atti acquisiti risulta che a seguito di richieste inoltrate da alcuni uffici periferici, la Direzione Centrale di Sanità abbia rappresentato di essersi attivata, già dal luglio 2019, per pervenire ad un confronto con l'INPS, nonché di avere promosso, presso i competenti uffici dipartimentali, la formulazione di un'apposita disciplina regolatoria, richiedendo alla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale indicazioni precise circa l'applicabilità agli appartenenti alla Polizia di Stato della disciplina prevista dall'art. 18 D.Lgs. 75/2017, che attribuisce al Polo Unico INPS, in via esclusiva il compito di eseguire accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sia nel settore pubblico e sia privato, sulla

SOMMARIO

- "Certificazioni mediche e medicina fiscale: il SIULP chiede chiarezza"
- La firma digitale
- Nuova disciplina per i pubblici dipendenti con attività nel mondo sportivo dilettantistico
- Anticipo del TFR/TFS: le nuove istruzioni INPS
- Controlli sulle condotte dei lavoratori
- Visura catastale online

base di previsioni legislative, confermate, peraltro, dalla Ragioneria Generale dello Stato attraverso la circolare del 25 marzo 2019.

In merito, nonostante la stessa INPS con il messaggio n. 2109 del 3 giugno 2019 abbia chiarito che il personale della Polizia di Stato, al pari di quello delle altre amministrazioni del comparto sicurezza, sia da considerarsi assoggettato alla normativa sul polo unico di medicina fiscale, l'Amministrazione ha evidenziato un atteggiamento reticente e dilatorio evitando accuratamente di esplicitare quali siano le fonti che legittimano la mancata applicazione alla Polizia di Stato della normativa concernente la competenza esclusiva del polo unico INPS per le visite fiscali.

Al riguardo, questa O.S. ritiene urgente e indifferibile la formalizzazione di adeguate disposizioni contenenti un'apposita disciplina regolatoria per l'attivazione delle modalità telematiche di trasmissione delle certificazioni mediche, in attesa delle quali non appare più sostenibile la tesi dell'esclusiva competenza dei servizi sanitari interni in materia di medicina fiscale, come invece affermato nella nota del Servizio Ordinamento n. 333-ORD/prot.n.2596 in data 5 luglio 2022.

Tenuto conto del manifesto interesse istituzionale al chiarimento delle esatte procedure a cui sia i Dirigenti sia il personale dovranno attenersi questa O.S. ritiene che il quadro normativo vigente preveda inderogabilmente la competenza esclusiva del polo unico INPS in materia di visite fiscali al personale della Polizia di Stato, con la precisazione che quando vengano riscontrate patologie che attengono a criticità comportamentali o psichiatriche l'Inps ovvero il medico curante le debbano segnalare al datore di lavoro pubblico, attesa la specificità della prestazione lavorativa della Polizia di Stato, che non è tuttavia dissimile da quella che connota altre categorie di lavoratori pubblici e privati che svolgono la propria attività in altri delicati settori dei servizi pubblici quali trasporti, sanità, scuola e sicurezza privata.

Questa tesi è sorretta da due ordini di motivazioni: la prima attiene all'esigenza di conferire una corretta e adeguata fisionomia operativa al servizio sanitario interno, la seconda è relativa alla necessità di dare concreta attuazione ai precetti legislativi che riguardano la protezione dei dati personali dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli sensibili.

Sotto il primo aspetto, riteniamo che il servizio sanitario interno debba occuparsi di medicina preventiva, assistenza medica al personale, tutela della salute e sicurezza del lavoro. L'istituzione di un polo unico INPS per le visite fiscali comporta un costo ma anche un vantaggio in termini di razionalizzazione della spesa pubblica. Prefigurare eccezioni di applicabilità significa distrarre il Servizio Sanitario della Polizia di Stato dagli altri compiti istituzionali con un aggravio di costi aggiuntivi e un conseguente danno per l'erario.

Sotto il secondo aspetto, non appare ammissibile il ricorso a richiami assolutamente inconferenti per giustificare la circolazione, all'interno dei nostri uffici, di certificazioni mediche, richieste al personale in occasione di assenza per malattia, contenenti oltre alla prognosi anche la diagnosi.

Non è concepibile che il dipendente che si assenti per curare una disfunzione sessuale o a causa di un ciclo mestruale debba renderne edotta l'amministrazione attraverso la pubblicità di un dato tanto delicato quanto assolutamente irrilevante per la gestione del rapporto di lavoro.

In merito si chiede anche di conoscere il parere dell'Ufficio VI di codesta Segreteria del Dipartimento circa la conformità al rispetto della privacy dell'attuale procedura relativamente alla trattazione dei dati sanitari e all'obbligo di indicare anche la diagnosi nei certificati medici trasmessi dal personale.

Peraltro, con una recente disposizione, l'amministrazione ha aggravato la situazione autorizzando l'inserimento nel sistema MipgWeb/Pec delle certificazioni sanitarie, evidenziando macroscopiche criticità sotto il profilo del rispetto della privacy e della violazione della riservatezza con riferimento, in particolare, proprio ai dati diagnostici ultra sensibili presenti nei certificati medici che i singoli dipendenti sono costretti a scannerizzare ed a trasmettere attraverso messaggi di posta elettronica che, una volta inseriti nel sistema, hanno una visibilità generale risultando accessibili anche a personale non abilitato alla trattazione di dati sanitari.

Non si ha motivo di dubitare della possibilità per il servizio sanitario interno di effettuare il trattamento dei dati raccolti in relazione alle attività di gestione del rapporto di lavoro, né si

ignorano le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, ma occorre tuttavia considerare che nel caso che ci occupa ciò che è in discussione non è la possibilità per il datore di lavoro pubblico di operare il trattamento di dati direttamente rilevati nel corso delle proprie attività istituzionali ma la pretesa di imporre al lavoratore la comunicazione coatta di dati riservati e assolutamente irrilevanti per la gestione del rapporto di lavoro.

Il dovere dell'Amministrazione di organizzarsi per far fronte alle assenze del personale non può giustificare un vulnus alla riservatezza del dipendente il quale ha diritto a che le notizie inerenti la propria sfera sensibile formalizzate e certificate dal medico di famiglia non vengano divulgate per soddisfare necessità prospettate sulla semplice eventualità di dover apprestare, in presenza di determinate condizioni, tutte da verificare, la tutela di esigenze che, per quel che ci riguarda, nessuno pone in discussione.

In conclusione, chiediamo che si provveda senza indugio:

- *a rendere applicabile al personale della Polizia di Stato le disposizioni del DPCM n. 206 del 17 ottobre 2017, con riferimento alle competenze del polo unico INPS per le visite fiscali;*
- *a emanare adeguate disposizioni contenenti un'apposita disciplina regolatoria per l'attivazione delle modalità telematiche di trasmissione delle certificazioni mediche per il personale della Polizia di Stato;*
- *a adoperarsi per oscurare le diagnosi eventualmente riportate su certificati medici già detenuti ed adottare opportuni accorgimenti anche verso lavoratori e medici affinché vengano prodotti soltanto certificati dai quali risulti la sussistenza e la durata dello stato di incapacità del lavoratore, senza alcuna indicazione diagnostica”.*

Questa O.S., nell'affermare la propria disponibilità al confronto sulla questione, vigilerà attentamente sui comportamenti dell'Amministrazione adottando ogni opportuna iniziativa soprattutto per garantire i lavoratori da indebite intrusioni nella sfera di garanzia di diritti fondamentali quale quello alla riservatezza.

Conoscendo la sensibilità delle SS.LL. circa le questioni che attengono al benessere e alla tutela del personale, si resta in attesa di un cortese, urgente riscontro cogliendo l'occasione per inviare cordialissimi saluti.”.

La firma digitale



La firma digitale è uno strumento che consente di semplificare e velocizzare i processi che prevedono l'invio e la validazione di documenti attraverso l'uso di tecnologie digitali, applicabile a qualsiasi tipo di documento, dalle fatture ai contratti di acquisto.

Essa consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale, semplificare l'approvazione dei contratti e ottimizzare i processi decisionali.

I vantaggi sono molteplici, tra cui l'autenticità del documento/messaggio, l'integrità dello stesso (una volta apposta la firma, il documento non può essere

modificato in alcuna parte) e infine la sua validità legale, (il documento firmato digitalmente è pienamente valido, allo stesso modo di una firma autografa).

La firma digitale è il risultato di una procedura informatica che utilizza, per la sua generazione, una coppia di chiavi digitali asimmetriche attribuite in maniera univoca ad un soggetto, detto titolare. La chiave privata è conosciuta solo dal titolare ed è usata per generare la firma digitale da apporre al documento, mentre la chiave da rendere pubblica è usata per verificare l'autenticità della firma.

Le modalità di utilizzo della firma digitale sono:

- in "locale": si intende la firma digitale generata in uno strumento nel possesso fisico del titolare, smartcard o token

- da "remoto": si intende la firma digitale generata usando strumenti di autenticazione (tipicamente user id+ password +OTP o telefono cellulare) che consentono la generazione della propria firma su un dispositivo (HSM) custodito dal certificatore (in terminologia europea, prestatore del servizio fiduciario qualificato). I prestatori sono soggetti pubblici o privati che, sotto la vigilanza di AgID, emettono certificati qualificati (per la firma digitale) e certificati di autenticazione (per le carte nazionali dei servizi).

La procedura per ottenere una firma digitale è simile tra i vari enti certificatori. Tuttavia, è importante leggere attentamente le istruzioni sui siti dei singoli enti per evitare problemi. Di seguito sono descritti i passaggi principali da seguire nella procedura standard.

Occorre, anzitutto, scegliere l'ente certificatore e selezionare sul sito il kit di firma disponibile. L'elenco completo degli enti certificatori è disponibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Per utilizzare il kit di firma digitale, occorre verificare la propria identità attraverso la procedura di riconoscimento. La verifica può avvenire in vari modi, a seconda dell'ente certificatore.

Dopo aver verificato la propria identità, si può attivare il servizio per la firma digitale. Basta collegarsi al sito dell'ente certificatore e fornire i dati richiesti, come il codice seriale della smart card, un codice segreto ricevuto via SMS nel caso della firma digitale remota, il codice fiscale e/o gli estremi di alcuni documenti d'identità. La procedura può variare leggermente tra i diversi enti certificatori.

A differenza della PEC che è un tipo particolare di email che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore giuridico di una raccomandata con ricevuta di ritorno, la firma digitale è l'equivalente elettronico della firma autografa e la sua principale funzione è assicurare l'autenticità del documento elettronico.

Si tratta di funzioni diverse. Mentre la firma digitale "garantisce" l'autenticità del documento, e l'identità del firmatario, la PEC "garantisce" la titolarità della casella del mittente del messaggio e quindi del titolare, assicurando il valore giuridico della comunicazione.

Nuova disciplina per i pubblici dipendenti con attività nel mondo sportivo dilettantistico



A completamento di quanto riportato nel precedente numero di questo notiziario al riguardo della Riforma dello sport e lavoratori, occorre aggiungere che per ciò che riguarda il lavoro nel mondo sportivo, sono state introdotte ulteriori novità a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Le ultime correzioni, in vigore dal 5 settembre corrente, prevedono un limite di tempo esteso al 31 ottobre 2023 per gli adempimenti sui contratti da luglio

a settembre, ovvero per il tempo necessario all'introduzione dei cambiamenti per il nuovo registro delle attività sportive.

Sulla base della distinzione tra lavoratori sportivi e volontari, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Detti rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Gli stessi possono, inoltre, ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive

I Dipendenti pubblici la cui attività travalichi i limiti del volontariato e rientri nel del lavoro sportivo possono svolgere la loro attività solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche.

Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, questa si intende accettata se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza. Viene, in pratica, applicato il principio del silenzio assenso ai dipendenti pubblici che vogliono lavorare nello sport dilettantistico a titolo oneroso.

Il limite massimo settimanale per il lavoro sportivo autonomo viene elevato da 18 a 24 ore, e i contratti possono essere applicati anche nei confronti di:

- FSN: Federazioni Sportive Nazionali;
- DSA: Discipline Sportive Associate;
- EPS: Enti di Promozione Sportiva.

Arrivano novità anche sugli obblighi assicurativi, per cui anche i lavoratori sportivi con guadagno inferiore a 5.000 euro dovranno provvedere ad assicurarsi al pari dei volontari.

Vengono esclusi coloro che sono iscritti ad un Albo riconosciuto, che sono impiegati nell'attività in ambito sportivo. E' altresì escluso il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

Anticipo del TFR/TFS: le nuove istruzioni INPS



L'anticipazione anche integrale del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito), in vigore dal 1° febbraio 2023, è oggetto di una nuova circolare (la n.79 del settembre 2023), nella quale l'Istituto di Previdenza fornisce nuove indicazioni operative per l'accesso al TFR/TFS maturato ma non ancora esigibile.

Ricordiamo che il Fondo Credito, a cui sono iscritti i dipendenti ex INPDAP, è aperto a dipendenti e pensionati di tutte le amministrazioni pubbliche. La

circolare individua a tal fine non solo i possibili beneficiari della prestazione ma anche i casi di esclusione.

- Per quanto riguarda i requisiti di accesso al beneficio (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del DM 28 luglio 1998, n. 463), l'anticipo ordinario del TFS/TFR può essere richiesto dai contribuenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
- titolari di pensione diretta dopo l'adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
- cessati dal servizio senza il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
- personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.
- Sono esclusi dal beneficio:
- Personale in servizio, con riferimento al TFS/TFR relativo ad attività lavorativa in corso di svolgimento, anche se iscritto alla Gestione unitaria;

- titolari di pensione non iscritti alla Gestione unitaria per il periodo successivo al pensionamento, anche se iscritti durante il servizio;
- soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e non iscritti alla Gestione unitaria successivamente alla cessazione e all'atto della domanda;
- personale militare in ausiliaria non iscritto alla Gestione unitaria;
- soggetti cessati dal servizio che percepiscano esclusivamente pensioni sociali (categoria 077),
- assegni sociali (categoria 078), prestazioni agli invalidi civili (categoria 044), pensioni facoltative (categorie 030 e 031); pensioni della mutualità, pensioni a favore delle casalinghe (categorie 035 e 036), pensioni del soppresso Fondo Spedizionieri (categorie 010, 011 e 012), pensioni ex Enpao (categoria 076), indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (categoria 043), assegni straordinari di sostegno al reddito (categorie 027, 028 e 029, 127, 128, 198, 199, 200), assegni ordinari di invalidità di tutte le categorie e Fondi speciali.

L'INPS fornisce anche le informazioni sull'importo erogabile in veste di anticipazione di parte o dell'intero TFR/TFS maturato ma non ancora esigibile, ribadisce il tasso di interesse applicato (1% fisso con ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione).

Gli importi cedibili sono quelli relativi a un rapporto di lavoro concluso, maturati, disponibili ed esigibili dopo almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.

È possibile l'erogazione anche in caso di altre cessioni o vincoli presenti sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora disponibile, libera da vincoli o cessioni.

Il finanziamento è erogato in unica soluzione.

L'istanza può essere presentata sul sito INPS (anche tramite delegato) oppure presso CAF e Patronati, accedendo al servizio web raggiungibile dalla home page del sito INPS, reperibile scrivendo nel campo "Cerca":

"Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)";

"Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)".

Il richiedente deve specificare nella domanda se l'anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l'intero ammontare o per una quota, indicandone in tal caso l'importo.

In caso di anticipazione parziale, deve dichiarare se il TFS/TFR maturato richiesto è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con o senza diritto a pensione (se ha maturato il diritto al TFS/TFR pur in presenza di nuova assunzione).

Infine, deve indicare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento (in caso di più datori "successivi", si indica l'ultimo in ordine di tempo).

Dopo l'accoglimento della domanda (le tempistiche di lavorazione possono arrivare fino a 180 giorni), l'INPS predispose una proposta di cessione del TFS/TFR, rendendola disponibile nell'area personale My Inps dell'iscritto.

Il contribuente avrà 30 giorni per sottoscriverla e rinviarla all'Istituto.

Ricevuta la proposta contri-firmata, l'Istituto di Previdenza verifica e trasmette l'accettazione della proposta (oppure il mancato accoglimento) al richiedente.

L'iscritto può recedere dalla richiesta di anticipazione del TFS/TFR, senza alcun onere a proprio carico, fino all'accettazione da parte dell'Istituto della relativa proposta di cessione.

Per ulteriori chiarimenti è disponibile online l'apposito Regolamento sulla prestazione, oltre alle indicazioni già fornite a suo tempo con il Messaggio n. 430 dello scorso 30 gennaio 2023.

**È ORA DI ANDARE
CONTROCORRENTE**

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale.

Controlli sulle condotte dei lavoratori



Oltre ai controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti o gruppi di dipendenti nello svolgimento della loro prestazione di lavoro, soggetti al rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro può attuare controlli diretti ad accertare specifiche condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti.

Questi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, possono essere effettuati dal

datore di lavoro anche senza le garanzie previste dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, cioè senza l'autorizzazione dell'ispettorato nazionale del lavoro o dei sindacati e senza informare preventivamente il lavoratore.

In tal senso, è stato ritenuto legittimo il licenziamento della dipendente che trafuga informazioni riservate per svolgere attività concorrenziale (Tribunale di Roma, Sezione lavoro, sentenza 4032, pubblicata il 5 maggio 2023).

La giurisprudenza ha ritenuto legittima l'installazione di telecamere nascoste nel caso di ripetuti ammanchi di cassa o furti e ragionevoli sospetti in capo a determinati lavoratori purché il controllo sia mirato e giustificato, non potendo in ogni caso legittimare un controllo costante e preventivo rispetto al fatto illecito.

Applicando gli stessi principi è ritenuto lecito il controllo delle email aziendali, a condizione che il lavoratore sia stato adeguatamente informato, che il controllo sia proporzionato alle finalità e non sia un controllo massivo. Tra i comportamenti più gravi ascrivibili al lavoratore e accertabili tramite i controlli periodici delle e-mail aziendali (non è assolutamente consentito sulle e-mail personali) rientra sicuramente la violazione dell'obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro prescritto dall'articolo 2105 del Codice civile.

L'informativa al lavoratore non deve essere necessariamente scritta, ma grava sul datore di lavoro l'onere della prova circa l'avvenuta informazione concernente i limiti e le modalità dei controlli tecnologici.

Altrettanto lecite sono state ritenute le riprese effettuate dall'investigatore privato incaricato di sorvegliare il dipendente che effettuava attività di pulizie per una piscina privata durante l'assenza per malattia. Come specificato più volte dalla giurisprudenza, infatti, in questi casi il trattamento dei dati personali, ammesso di norma in presenza del consenso dell'interessato, può essere eseguito anche in assenza perché serve a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive. Ovviamente anche in questi casi i dati devono essere trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (Tribunale di Perugia, sezione lavoro sentenza 129 pubblicata il 30 luglio 2022).

Al riguardo della possibilità del datore di lavoro di chiedere i carichi pendenti e il casellario giudiziale in fase di selezione, la Corte di cassazione ha ammesso tali richieste, anche quando non prevista dal contratto collettivo nazionale applicabile al rapporto di lavoro sulla base del presupposto che, anche in fase precontrattuale, il datore di lavoro deve poter determinare criteri rigidi che prevedano, ad esempio, l'assenza di processi penali in corso, e una verifica dei requisiti di affidabilità dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione (Tribunale di Roma, Sezione lavoro, sentenza 6030 pubblicata il 23 giugno 2023).

In alcuni casi, poi, è addirittura obbligatorio richiedere il certificato del casellario giudiziale per il datore di lavoro, ad esempio nelle attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, così come previsto dal Dlgs. 39/2014.

Visura catastale online



Attraverso il servizio gratuito Visura catastale online, l'Agenzia delle Entrate fornisce informazioni sugli immobili di cui il richiedente risulta intestatario ed è disponibile per tutte le persone fisiche, che potranno consultare via web la banca dati ipotecaria e catastale. Basta che il codice fiscale del richiedente coincida con quello presente nelle banche dati ipotecaria e catastale.

Il servizio è disponibile nell'Area riservata dei Servizi telematici. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), Carta di identità elettronica (CIE) o Carta

Nazionale dei Servizi (CNS).

La procedura è attiva per tutta Italia con l'eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano e limitatamente alle visure ipotecarie dove vige il sistema tavolare. Lo stesso servizio gratuito è disponibile anche presso gli uffici provinciali dell'Agenzia.

Le visure catastali possono essere consultate anche presso gli sportelli catastali decentrati, anche per le aziende. Si possono ottenere:

- visura catastale (per soggetto o immobile);
- mappa con la particella terreni;
- planimetria del fabbricato;
- visura ipotecaria;
- Visura catastale telematica.

Il servizio "Visura catastale telematica" ([clicca qui](#)) dell'Agenzia delle Entrate consente di acquisire:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili;
- i dati grafici dei terreni (mappa catastale).

Il soggetto che effettua la consultazione deve essere titolare dell'immobile: bisogna inserire il codice fiscale e selezionare la provincia in cui si trova l'immobile su cui si vogliono i documenti.

I soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni), registrate ai servizi telematici Entratel/Fisconline, possono accedere alle informazioni tramite gestori e operatori incaricati). Si possono ottenere:

1. Visura per immobile attuale completa di cointestati.
2. Visura per immobile storica senza la specifica dei cointestati.
3. Visura della mappa per particelle terreni.
4. Visura planimetrica per unità immobiliare urbana.
5. Ispezione ipotecaria per unità immobiliare e soggetto: il risultato della ricerca è l'elenco delle formalità (trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti) nel quale il soggetto compare a favore o contro relativamente all'immobile. Partendo da questo elenco è possibile consultare le singole note.

Dall'elenco sono escluse iscrizioni e trascrizioni delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri eseguite "a favore" del richiedente e le annotazioni a queste correlate.

I documenti sono in formato PDF e riportano nell'intestazione rispettivamente la frase "visura telematica esente al titolare di diritti reali" o "Ispezione telematica esente al titolare di diritti reali".

Il servizio Visura catastale telematica offre anche la consultazione della banca dati catastali per visure a pagamento (che non riguardano i propri immobili), come già avviene per le ispezioni ipotecarie. Le richieste possono riguardare:

- visure attuali per soggetto, ossia limitata agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all'attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);
- visure, attuali o storiche, di un immobile (censito al catasto dei Terreni o al Catasto dei Fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
- visure della mappa, di una particella censita al Catasto dei Terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.